

COMUNE DI MONTEPARABNO
(Provincia di Taranto)

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SULL'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

CAPO I
NORME GENERALI

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, approvato ai sensi, dell'art. 40. del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (G. U. s. o. n. 288 del 9/12/1993), disciplina i criteri per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al Cap II del predetto Decreto, nonché le modalità per la richiesta, il rilascio e la revoca delle concessioni e delle autorizzazioni.

ART. 2
OGGETTO DELLA TASSA

1. Sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura, effettuate, anche senza titolo, nelle, strade, nei corsi, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile di questo Comune.
2. Sono, parimenti, soggette alla tassa le occupazioni di spazi soprastanti il suolo pubblico, di cui al comma 1, con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, nonché le occupazioni sottostanti il suolo medesimo, comprese quelle poste in essere con condutture ed impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa.
3. La tassa si applica, altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e nei termini di legge, la servitù di pubblico passaggio;
4. Sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile di questo Comune o al demanio statale.

ART. 3
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta a questo Comune dal titolare dell'atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

ART. 4
ESENZIONI DALLA TASSA

1. Sono esenti dalla tassa:
 - a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lettera c., del testo unico, delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione nonché di vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune o alla provincia al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
 - g) gli accessi carrabili destinati a soggetti portatori di handicap;
2. Sono, inoltre, esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) con veicoli di qualsiasi tipo utilizzati per il commercio ambulante itinerante per soste non superiori ai 60 minuti;
 - b) con festoni, addobbi, luminarie sovrastanti il suolo pubblico, installati in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose esclusivamente quale richiamo della ricorrenza stessa, purché privi di qualunque messaggio pubblicitario;
 - c) con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione o di manutenzione inerenti gli infissi, le pareti, coperture, ecc purché di durata non superiore ad una ora;
 - d) con vasi di fiori e piante ornamentali, facilmente movibili, posti all'esterno di negozi o di abitazioni in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non impediscano o intralcino il transito dei veicoli e dei pedoni;
 - e) con veicoli o mezzi di qualunque tipo necessari per le operazioni di trasloco e di potatura degli alberi e delle piante, di durata non superiore alle sei ore.

ART. 5
TERMINE PER L'ADOZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva à norma di legge.
2. L'omesso o il ritardato adempimento delle disposizioni di cui al precedente comma 1 comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore, ove queste rientrino nei limiti previsti dal Capo II del D. Lgs n. 507/1993, ovvero l'adeguamento automatico delle stesse misure alla misura minima fissata dallo stesso Capo II.

ART. 6
FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO
DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELLA TASSA

1. Il servizio di accertamento e di riscossione della tassa è, di norma, gestito., dallo stesso Comune in forma diretta ovvero è affidato in concessione ad una apposita azienda speciale di cui all'art. 22 della legge 8/6/1990, n. 142 o ad un soggetto iscritto all'albo nazionale di cui all'art. 32 del D.Lgs. n. 507/1993.
2. Il Consiglio comunale, qualora ritenga più conveniente sotto il profilo economico o funzionale l'affidamento del servizio in concessione, con apposita deliberazione motivata sceglie la relativa forma di concessione ed approva lo statuto dell'azienda speciale o il capitolato d'oneri e la lettera di invito alla gara per l'appalto. A tal fine, si applicano le disposizioni previste in materia di imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni di cui agli articoli 25 e seguenti del D.Lgs n. 507/93.

ART. 7
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Nel caso in cui il servizio di accertamento e di riscossione della tassa sia gestito direttamente dal Comune, responsabile dello stesso servizio è il funzionario responsabile dell' Ufficio tributi o, in mancanza di questi, il responsabile del settore Ragioneria ovvero altro funzionario, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato con apposita deliberazione della Giunta Comunale.

2. Al funzionario responsabile competono la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche. Il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

3. Il segretario Comunale comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro sessanta giorni dalla sua nomina.

4. Nel caso di gestione in concessione del servizio predetto, le funzioni ed i poteri di cui al precedente comma 2 spettano al concessionario.

CAPO II
DISCIPLINA COMUNE
ALLE OCCUPAZIONI PERMANENTE E TEMPORANEE

ART. 8
DEFINIZIONE
DI OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE

1. Sono permanenti le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di carattere stabile, effettuate in seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi, comunque, durata non inferiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.

2. Sono temporanee le occupazioni di spazi ed aree pubbliche di durata inferiore all'anno.

3. Per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 9
CRITERI PER LA COMMISURAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa è graduata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: a tale effetto, le strade, gli spazi e le altre aree pubbliche, indicate nell'articolo 2, sono classificati in N° 2(Due) categorie, giusta la tabella allegata sub A)al presente regolamento.

2. La classificazione di cui al precedente comma I è deliberato dal Consiglio Comunale, sentita la commissione edilizia. Il relativo elenco è pubblicato per quindici giorni. nell'Albo pretorio e in altri luoghi pubblici.

3. La tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa, in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, di misura inferiore al metro quadrato o al metro lineare, la tassa si determina autonomamente per ciascuna di esse. Le occupazioni temporanee, ai fini dell'art. 14, effettuate nell'ambito della stessa: categoria prevista dal comma 1 del presente articolo ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato.

4. Le superfici eccedenti i mille metri quadrati, per le occupazioni sia temporanee che permanenti, sono calcolate in ragione del 10 per cento.

5. Per le occupazioni realizzate con installazioni di giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 metri quadrati, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 metri quadrati e fino a 1000 metri quadrati, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 metri quadrati.

6. La tassa è determinata, in base alle misure minime e massime previste dagli articoli 44, 45, 47 e 48 del D.Lgs. n. 507/1993. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferita alla prima categoria. La misura corrispondente all'ultima categoria non può essere, comunque, inferiore

al 30 per cento di quella deliberata per la prima.

ART. 10
CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 della legge n. 507/1993 ed agli effetti dell'applicazione della tassa questo Comune, avendo alla data del 31 dicembre del penultimo anno precedente quello in corso, una popolazione di 2547 abitanti, quale risulta dai dati pubblicati dall'Istituto nazionale di statistica, appartiene alla V classe.

2. Nell'ipotesi che il Comune rientri in una diversa classe di cui al precitato art. 43 per effetto di variazioni della popolazione residente, occorre che con deliberazione del Consiglio Comunale se ne prenda atto, provvedendo contestualmente alle modifiche delle tariffe, entro il termine del 31 ottobre dell'anno precedente a quello nel quale entreranno in vigore le nuove tariffe.

CAPO III
DISCIPLINA DELLE OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE DEL
SOPRASSUOLO E DEL SOTTOSUOLO

ART. 11
OCCUPAZIONI PERMANENTI

1. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde una obbligazione tributaria autonoma. Essa è commisurata alla superficie occupata e si applica nella misura di L. 51.000 (cinquantunomila lire) per metro quadro.

2. Per le occupazione di spazi soprastanti o sottostanti il suolo, la tariffa base è ridotta di un terzo.

3. Per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa sarà commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.

ART. 12
PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica al piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.

2. La tassa è commisurata alla superficie occupata risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiedi o del manufatto.

3. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa va determinata direttamente con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a mp. 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.

4. Per i passi carrabili, la tariffa base è ridotta al 50 per cento.

5. La tassa non è dovuta per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale e, in ogni caso, quando manchi un'opera, visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.

6. Nel caso in cui il Comune, su espressa richiesta del proprietario dell'accesso di cui la precedente comma 5 e tenuto conto delle esigenze di viabilità, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, abbia vietato la sosta indiscriminata sull'area antistante l'accesso medesimo, la tassa è determinata secondo la tariffa ordinaria, ridotta al 4 (quattro) per cento. Il divieto di utilizzazione di detta area da parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di dieci metri quadrati e non consente alcuna opera nè l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso.

7. La tariffa è parimenti ridotta al 4 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.

8. Per passi carrabili di accesso da impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta del 14 per cento.

9. La tassa relativa all'occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assalita mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a 20 annualità del tributo.

10. In ogni caso ove il contribuente non abbia interesse ad utilizzare il passo carrabile, può ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

ART. 13

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

1. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie di cui alla tabella allegata sub A) al presente regolamento, in rapporto alla durata delle occupazioni medesime. I tempi di occupazione e le relative misure di riferimento sono indicati nella precedente tabella A).
2. In ogni caso, per le occupazioni temporanee di durata superiore ai 15 giorni, la tariffa è ridotta al 34 (trentaquattro) per cento.
3. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle seguenti misure giornaliere di tariffa riferite a quelle ordinarie di cui alla nota allegata:
 - a) fino a 12 ore: riduzioni del 24 per cento;
 - b) oltre le 12 ore e fino alle 24 ore: tariffa intera
4. Per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo la tariffa ordinaria è ridotta del 16 per cento.
5. Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento. Ove le tende siano poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o, comunque, di aree pubbliche già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla sola parte di esse eventualmente sporgente dai banchi o dalle aree medesime.
6. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere, festeggiamenti. Con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa smentita del 20%.
7. Le tariffe di cui ai precedenti commi, sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti,

- pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto. Sono rispettivamente ridotte dell'80 per cento e del 50 per cento le tariffe per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e le tariffe per le occupazioni temporanee per i fini di cui all'art. 14.
8. Le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate sono soggette alla tassa con tariffa che è aumentata del 5 per cento.
 9. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia è ridotta del 24%.
 10. Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80%.
 11. Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, la tassa è riscossa mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento.

ART. 14

OCCUPAZIONI DEL SOTTOSUOLO O DEL SOPRASSUOLO

1. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio e alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, compresi quelli posti sul suolo e collegati alle reti stesse, nonché con seggiovie e funivie sono tassate in base ai criteri stabiliti dal successivo art. 15.

ART. 15

DETERMINAZIONE DELLA TASSA

PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE DEL SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 14 è determinata forfettariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupate, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo criteri di cui al successivo comma 2.
2. Per ciascun chilometro lineare o frazione la tassa è determinata in lire 500.000.
- 2-bis. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, la tassa è dovuta nella misura complessiva di lire 50.000, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni medesime.
3. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque chilometri lineari, nella misura di lire 200.000. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque chilometri è dovuta una maggiorazione di lire 40.000.
4. Qualora il Comune provveda alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, ha diritto di imporre, oltre alla tassa di cui al comma 1, un contributo una volta tanto per le spese di costruzione delle gallerie paria al 50 per cento delle spese medesime.

ART. 16
DETERMINAZIONE DELLA TASSA
PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA DEL SOTTOSUOLO E DEL SOPRASSUOLO

1. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all'art. 14, la tassa, in deroga a quanto disposto dall'art. 13, è determinata ad applicata dal Comune in misura forfettaria:
 - a) fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni, nella misura di lire 40.000
 - b) oltre il chilometro lineare, la tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50 per cento.
2. Per le occupazioni di cui alla lettera a) del comma 1 di durata superiore a trenta giorni, la tassa è maggiorata, rispettivamente per ciascun periodo, delle seguenti misure percentuali:
 - 1) occupazioni di durata da uno a 90 giorni : 30 per cento;
 - 2) occupazioni di durata da 91 a 180 giorni : 50 per cento;
 - 3) occupazioni di durata maggiore a 180 giorni : 100 per cento.

ART. 17
DETERMINAZIONE DELLA TASSA
PER LE OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI CARBURANTI

1. Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei e la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale in base alle seguenti misure:

a) centro abitato	lire 90.000
b) zona limitrofa	lire 75.000
c) sobborghi e zone periferiche	lire 45.000
d) frazioni	lire 15.000
2. La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a tremila litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri. E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, è applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e del sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su di una superficie non superiore a quattro metri quadrati. Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliarie, funzionali o decorative, ivi comprese le tettoie,

i chioschi e simili per le occupazioni eccèdenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 13, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

ART. 1

DETERMINAZIONE DELLA TASSA
PER LE OCCUPAZIONI CON DISTRIBUTORI DI TABACCHI

1. Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o del soprassuolo comunale è dovuta la tassa annuale in base alle seguenti misure:
 - a) centro abitato lire 30.000
 - b) zona limitrofa lire 22.000
 - c) frazioni sobborghi e zone periferiche lire 15.000